

PROT. 1411/2022



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL PRESIDENTE**

Alla Cortese attenzione dei Sig.ri Magistrati della Sezione Civile, Togati ed Onorari,

nonché

alla cortese attenzione dei Direttori Amministrativi e Funzionari Responsabili del Settore Civile

nonché p.c.

alla cortese attenzione del Sig. Procuratore della Repubblica e del sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

La presente nota viene redatta dallo scrivente Presidente del Tribunale, anche nella sua qualità, tabellarmente assunta, di Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Lamezia Terme al solo fine, di natura meramente organizzativa, di fare il punto, in diritto, sulle questioni nevralgiche, quali la corretta liquidazione delle spese di lite e la liquidazione dei compensi dei professionisti che assumano nei vari procedimenti, incarichi professionali quali ausiliari del Giudice e maturino pertanto, in dipendenza di ciò, la legittimazione a chiedere ed ottenere la liquidazione di competenze a qualunque titolo maturate.

Ragioni organizzative da individuarsi nella necessità di ridurre o abbattere - ove possibile - **evitabili forme di contenzioso**, con particolare riferimento alle opposizioni da avanzare allo scrivente Presidente del Tribunale nelle forme di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., avverso le liquidazioni a qualunque titolo operate ai sensi della generale normativa di cui al TU sulle spese di Giustizia, DPR n. 115 del 2002.

SEZIONE PRIMA

Per effetto di ciò si riporta, per una migliore comprensione delle questioni in oggetto, innanzitutto la

NORMATIVA GENERALE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Dispositivo dell'art. 91 Codice di procedura civile

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la **parte soccombente** al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa [disp. att. 75, 151 2, 152]. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

2. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

3. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

4. Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”.

DISPOSITIVO DEL'ART. 92 CODICE PROCEDURA CIVILE

1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, **può** escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. [disp. att. 151 2].
2. Se vi è **soccombenza reciproca**, ovvero nel caso di **assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti**, il giudice **può** compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero” (si ricorda altresì, il tenore delle modifiche nelle more intervenute, ovvero "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono **altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione**, il giudice **può** compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti).
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [disp. att. 88].

Tanto premesso, a parte ogni considerazione riguardante l'interpretazione ed individuazione delle **spese eccessive o superflue** (ovvero di quelle spese che la parte avrebbe potuto limitare o evitare rispetto allo scopo da raggiungere, che non sono oggetto di commento della presente nota e che rimangono da affidare **all'insindacabile valutazione del giudicante**, impugnabile in sede di gravame nelle forme e nelle sedi opportune) e la notoria **deroga** al principio della soccombenza nel caso in cui la parte vincitrice venga condannata a causa della trasgressione del dovere di lealtà e probità perché - in tal caso - viene riconosciuto anche al soccombente il diritto al rimborso, **deve ritenersi pacifica** – per come testualmente si ricava dalla lettura e dal disposto combinato delle due norme cardine in tema di **LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE – l'individuazione dei seguenti principi di diritto:**

- a) la liquidazione delle spese di lite deve **necessariamente seguire**, oltre ai principi generali in tema di anticipazione e di rimborso delle dette spese di lite, l'ineludibile criterio della SOCCOMBENZA, con la conseguenza che è la parte vittoriosa ad avere diritto ad ottenere il rimborso delle spese di lite – con o senza distrazione ex art. 93 c.p.c., su richiesta di parte e non d'ufficio – dalla parte soccombente, con liquidazione da adottarsi alla luce della disposizione generale di cui al sopra citato art. 91 c.p.c.
- b) la **COMPENSAZIONE, TOTALE O PARZIALE DELLE SPESE DI LITE**, pur se normativamente sempre possibile alla luce del chiaro ed esplicito disposto di cui al sopra citato art. 92, comma 2°, c.p.c.,

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

deve dunque ritenersi ECCEZIONE al principio generale della soccombenza e deve parimenti ritenersi – per effetto di ciò – norma di stretta interpretazione,

- c) la COMPENSAZIONE è dunque – come premesso - certamente possibile, in forma da ritenersi eccezione motivata al generale principio della soccombenza, ma lo è nel ricorso dei casi TASSATIVAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE e, nello specifico, in caso di : 1) soccombenza reciproca (che, si verifica, come è noto, sia detto a titolo MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, quando vengano rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengano accolte solo alcune delle domande - proposte da un'unica parte - o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale); 2) assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; in tale caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale;
- d) si rammenta che la norma in commento è stata reiteratamente modificata nel tempo (questo a dimostrazione della delicatezza e non pacificità della questione in esame; n.d.r.) atteso che il secondo comma di essa è stato dapprima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, sicché i **"giusti motivi"** della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle **"gravi ed eccezionali ragioni"**, che hanno un significato ancor più restrittivo, qualificando così – a maggiore ragione - la compensazione (piuttosto che la stretta applicazione del principio della soccombenza), come evento eccezionale; nell'attualità il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con ESPLICITA ESCLUSIONE DELLE GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI, recuperato – tuttavia - per effetto dell'interpretazione *evolutiva* conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale, la n. 77 del 19 aprile 2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi normativamente previste di *"assoluta novità della questione trattata"* e di *"mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti"*, ma anche in presenza di *"altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"*, nei termini indicati - a titolo meramente esemplificativo - nella stessa sentenza della Corte, al cui contenuto motivazionale ci si riporta per intero e che deve in questa sede ritenersi integralmente ma implicitamente riportato e trascritto.
- Il necessario intervento della Corte Costituzionale documenta ancor di più – ove necessario - la non pacificità della questione, oltre che l'opportunità di stabilire - se possibile - soluzioni interpretative in larga misura condivise; resta salvo – ed anche tale evenienza viene contenuta in un obiter dictum della stessa sentenza in commento della Corte Costituzionale – l'obbligo di ADEGUATA MOTIVAZIONE del giudicante circa l'applicazione di detti principi generali, ovvero circa la sussistenza dei presupposti di legge che legittimino il ricorso

N. PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

alla deroga al principio generale della condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza e – dunque – la compensazione totale o parziale delle spese di lite per "*soccombenza parziale*", per "*assoluta novità della questione trattata*" o "*mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti*", ma anche in presenza di "*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*".

Appare pertanto opportuno – e solo in tal senso si richiama l'attenzione dei colleghi della Sezione, perché, diversamente, ogni altro e più invasivo intervento, differente dalla mera raccomandazione generale di adottare, ove possibile, soluzioni condivise anche sulla base di modelli condivisi di provvedimenti decisorii, e dunque di attenersi a detti criteri generali organizzativi dell'attività sezionale, RAPPRESENTEREBBE IMPROPRIA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA (arg. ex art. 104, comma 1°, Costi.) non ricevibile e non sindacabile – **adottare**, nei provvedimenti *de quibus*, **una congrua ed adeguata motivazione**, discrezionalmente assunta dal Giudicante, circa le forme le modalità ed i criteri applicativi della deroga al principio generale della soccombenza e della compensazione totale o parziale delle spese di lite. È poi evidente che, avverso i provvedimenti che si reputino adottati in violazione di detti principi generali - è COMUNQUE FATTA SALVA la proposizione degli ordinari mezzi di gravame; è superfluo infine ricordare che – a mente dell'art. 111 cost. - **tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, con ogni conseguenza in sede di attivazione dei relativi rimedi direttamente in sede di legittimità.**

SEZIONE SECONDA

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Tanto premesso, va detto che, allo stesso modo, per quanto convenuto in esito alla riunione di Sezione del 1° febbraio 2022, convocata con provvedimento del 27 gennaio 2022, tra i punti all'ordine del giorno, vi era anche quello della predisposizione, ove possibile, di modelli di provvedimenti - interlocutori o decisorii – condivisi ed unitari, tra cui quello afferente alla regolamentazione delle spese di lite ed alla relativa e contestuale liquidazione; con riferimento a tale ultimo argomento l'esigenza di predisporre **MODELLI CONDIVISI DI PROVVEDIMENTI**, deriva non solo dalla **necessità di evitare, il più possibile** (in dipendenza di motivazione sul punto oscura e non facilmente comprensibile in tema di immediata riconoscibilità dei criteri adottati per la liquidazione delle spese di lite, come di ogni altro provvedimento liquidatorio di competenze maturate nel corso del processo o del procedimento - ausiliari del giudice ed altro ancora) **l'ampliamento non necessario del contenzioso** (si rammenta che il capo della decisione concernente la regolamentazione di spese di lite o compensi processuali qualsivoglia, può essere pacificamente oggetto o di autonomo gravame processuale nei gradi successivi di giudizio, oppure, in dipendenza di criteri desumibili dal TU sulle Spese di Giustizia - DM n. 115 del 2002 - di gravame da rivolgersi al Dirigente dell'Ufficio, nella specie al Presidente del Tribunale), ma trattasi di **esigenza** che si desume anche dall'esito della recente Ispedizione Generale Quinquennale per il periodo

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

1 gennaio 2017/31 dicembre 2021 (appena conclusasi) ed al cui interno – pur in presenza di valutazioni complessive della compagine Ispettiva, ampiamente soddisfacente circa l'operato del Tribunale, in tutte le sua manifestazioni e componenti), è stata richiamata l'attenzione – con nota pervenuta allo scrivente quale Dirigente dell'Ufficio sulla necessità di (ancor più) adeguatamente motivare circa la rendicontazione delle spese di lite; rilievo che – sebbene specificamente riferito ad un settore in particolare – potrà essere esteso ad ogni settore, anche specialistico, della stessa Sezione Civile.

Nel caso in esame, appare opportuno – in un'ottica di ampia collaborazione con **TUTTE LE PARTI PROCESSUALI** e con gli Ordini Professionali di appartenenza dei professionisti che, volta per volta, si misurino a vario titolo nel processo, e nel ribadire ancora una volta la COMPLETA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DEI SINGOLI MAGISTRATI CHE LO COMPONGONO e che amministrano giustizia precipuamente nel Tribunale di Lamezia Terme, oltre che l'ampia DISCREZIONALITA', anche "algebrica", che in special modo contraddistingue e per sua stessa natura caratterizza la liquidazione dei compensi - addivenire (così come analogamente a proposito della prima problematica *ut supra* affrontata), all'individuazione di comuni linee guida e di comuni raccomandazioni, che possano rappresentare *best practices* di comune gestione di provvedimenti della tipologia siffatta; **ESSE SONO DEL SEGUENTE TENORE:**

1) Il richiedente – difensore costituito, professionista interessato etc. etc. - avrà cura di depositare tempestivamente, in corrispondenza della conclusione di ogni fase processuale che possa determinare diritto a pretendere la liquidazione di compensi, la propria parcella o notula, avendo altresì cura di segnalarne il deposito alla cancelleria competente, con obbligo da parte di quest'ultima di porre, **TEMPESTIVAMENTE ED ANCHE PER LE VIE BREVI** all'attenzione del Giudice competente alla liquidazione, la presenza della relativa istanza della tipologia appena citata; questo onde evitare marginali ma pur sempre possibili difetti di comunicazione tra soggetto legittimato a richiedere ed ottenere il compenso e giudice – monocratico o collegiale – competente alla pronuncia del DECRETO DI PAGAMENTO, in dipendenza della sempre possibile *volatilità* delle istanze transitate per via telematica;

2) Il Giudice provvederà, salvo eccezioni documentate e salvo necessità di integrazione documentale o per altro motivo processuale liberamente valutabile, a **LIQUIDARE le competenze - ove spettanti – CONTESTUALMENTE al provvedimento che definisce la fase o il giudizio o alla fase o al provvedimento che da diritto ad ottenere la liquidazione di ogni tipo di compensi;**

3) Il provvedimento giudiziale di **LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI al DIFENSORE, DEVE OBBLIGATORIAMENTE E NECESSARIAMENTE CONTENERE**, anche se in forma succinta (vertendosi in tema di CONTENUTO MININALE del provvedimento conclusivo, nella specie, appunto, il DECRETO DI PAGAMENTO, in applicazione del disposto di cui all'art. 135 c.p.c., con applicazione altresì dei PRINCIPI GENERALI contenuti nel Libro I, titolo VI, capo I, nella sezione III, del codice di procedura civile), oltre – ovviamente - a tutti gli elementi idonei ad individuare le parti e la controversia in atto;

A) l'indicazione della **COMPETENZA (GIURISDIZIONE E MATERIA);**

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

B) lo **SCAGLIONE DI VALORE** e nel caso di **VALORE INDETERMINABILE**, il **GRADO DI COMPLESSITA'** (bassa, media, alta, di particolare importanza);

c) **LE FASI PROCESSUALI IN DIPENDENZA DELLE QUALI VIENE RICONOSCIUTO IL COMPENSO** (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione; fase decisionale), avendo cura di indicare all'interno del provvedimento, OVE POSSIBILE, la somma riconosciuta per ogni singola fase; **SEGNALANDO**, principalmente, l'eventuale esclusione dei compensi per ogni singola fase, ove si stimino non dovuti);

D) i **VALORI APPLICATI** (tariffa minima, media, massima), oltre - ovviamente - al **COMPENSO FINALE** maturato in dipendenza di detti principi;

E) **EVENTUALI AUMENTI** (es. numero di parti) o **DIMINUZIONI** (es. gratuito patrocinio);

F) la mera **TIPOLOGIA** (non necessariamente il calcolo *a piè di lista*), degli **ACCESSORI APPLICATI**.

4) Analogamente, vanno **adeguatamente motivati** i decreti di pagamento degli onorari degli **AUSILIARI DEL GIUDICE**, segnalando i criteri **UTILIZZATI** (vacazioni o quota fissa, in tal caso facendo cenno alla normativa di riferimento, con particolare attenzione all'eventuale cumulabilità delle competenze), ed il calcolo, separatamente adottato, delle **SPESE VIVE DOCUMENTATE**, con particolare attenzione - **ove possibile** - all'indicazione (succinta, vertendosi, come detto in tela di DECRETO ed applicandosi il principio generale di cui all'art. 135 c.p.c.) dei motivi di accoglimento anche solo parziale dell'istanza di liquidazione.

SEZIONE TERZA

VALORI DA APPLICARE EX DM n. 55 del 2014

Per mera facilità di consultazione si riporta il contenuto dell'Art. 4 del DM sopra citato

- Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. *Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con **il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.***

2. *Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.*

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. 4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per **fase di studio della controversia**: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per **fase introduttiva del giudizio**: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; c) per **fase istruttoria**: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. **Al fine di valutare il grado di complessità della fase** rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per **fase decisionale**: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo,

IL PRESIDENTE

Giovanni Garofalo

*l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); e) per **fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo**: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; f) **per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo**: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.*

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Ciò posto, è noto che, come da orientamento consolidato del Supremo Collegio, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, **qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (cd. parametri medi), NON richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.**

Riassumendo, se la liquidazione deve avvenire **necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017, n. 16990)**, in generale, il giudice ha **l'onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o elimina, perché non dovute (Cass. Civ. del 12 gennaio 2018, n. 657; Cass. Civ. Sez. VI 11 dicembre 2017, n. 29594; Cass. Civ. Sez. VI 6 giugno 2017, n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015, n. 18238, Cass. Civ. Sez. VI 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009, n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007, n. 2748), nonché quelle riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle** (Cass. Civ. Sez. VI 23 agosto 2017 n. 20325; Cass. Civ. Sez.

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

I 01 agosto 2007, n. 16993); **al contrario, per i parametri MEDI, il giudice non incontra particolari obblighi di motivazione** (Cass. Civ. Sez. Lav. 17 maggio 2018, n. 12093; Cass. Civ. Sez. VI 19 ottobre 2016 n. 21205; Cass. Civ. Sez. II 30 giugno 2015, n. 13400; Cass. Civ. Sez. Lav. 23 giugno 1997, n. 5607; Cass. Civ. Sez. I 19 ottobre 1993, n. 10350; Tribunale di Taranto Sez. III 27 settembre 2017, n. 2436) **che invece sussistono allorquando liquida parametri diversi** (Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015, n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015, n. 18238; Cass. Pen. Sez. V 8 luglio 2014, n. 29934).

Anche in tal caso si richiama – prudentemente - l'attenzione dei colleghi della Sezione, su un obbligo generale di **congrua anche se succinta MOTIVAZIONE sui principi giurisprudenziali sopra menzionati**, in special modo sulle ragioni generali che consiglino di discostarsi – per difetto ma anche per eccesso – dalla liquidazione al parametrata sui valori MEDI, solo fine – per le ragioni sopra meglio esplicitate – di adottare modelli anche condivisi di provvedimenti che tengano conto di quanto sopra emerso; si rammenta - anche stavolta - che ogni altro e più invasivo intervento, differente dalla mera raccomandazione generale in oggetto, **RAPPRESENTEREBBE SENZA DUBBIO IMPROPRIA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA** (arg. ex art. 104, comma 1°, Costi.) **non ricevibile e non sindacabile**.

Si comunichi per come in premessa.

Si provveda – altresì – alla pubblicazione, con la massima evidenza possibile, sul sito WEB del Tribunale di Lamezia Terme e si trasmetta - inoltre - al Consiglio dell'Ordine di Lamezia Terme, autorizzando la pubblicazione delle presenti linee – guida sul sito del COA, ai fini di una quanto più rapida ed ampia diffusione possibile.

Lamezia Terme, 9 maggio 2022

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni GAROFALO)
IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo